



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL PROT. N. 500)

24 MAG. 2013

CODICE N. _____

DIPARTIMENTO

SETTORE N. _____

SERVIZIO N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 8103 del _____

OGGETTO: Revoca - decadenza DDG n. 225 del 13/01/2010 avente ad oggetto: "Giudizio di Compatibilità Ambientale (D. lgs 152/2006) ed- Autorizzazione Integrata Ambientale (D. lgs 59/2005) per l'Impianto di selezione RSU e valorizzazione RD facente parte del sistema di smaltimento rifiuti denominato "Calabria Sud" ubicato nel Comune di Siderno (RC), contrada S. Leo - proponente gestore: TEC Spa Termo Energia Calabria - Codice IPPC 5.3"

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTO il Decreto n. 157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 07/06/2010 con la quale è stato nominato l'ing. Bruno Gualtieri Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la DGR n. 380 dell'11/08/2011;

VISTO il Decreto del D.G. n. 11337 del 07/09/2011 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il regolamento regionale n. 5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

DATO ATTO che la Direttiva 96/61/CE, in tema di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è stata abrogata e sostituita con la Direttiva comunitaria del 15.01.2008, n. 2008/1/CE;

VISTO il D.P.R. n. 128 del 28.06.2010 (pubblicato sulla G.U. dell'11.08.2010), avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", la disciplina relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale è riportata in apposito Titolo (Titolo IIIbis) del D. Lgs 152/2006, il quale - peraltro - riporta integralmente i principi contenuti nel D. Lgs 59/2005, così abrogato;

LETTO il D.Lgs n. 128 del 29 giugno 2010 con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 29- *quattordices* del D.Lgs 152/06 riguardante le sanzioni in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali;

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 225 del 13/01/2010 è stata rilasciata alla ditta TEC Spa Termo Energia Calabria Giudizio Compatibilità Ambientale (D. lgs 152/2006) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (D. lgs 59/2005) per un "Impianto di Selezione RSU e Valorizzazione RD facente parte del Sistema di smaltimento rifiuti "Calabria Sud" ubicato nel Comune di Siderno (RC) - Contrada S. Leo - Codice IPPC, punto 5.3.";
- relativamente al suindicato impianto, la società Gestioni Ambientali con nota n. GA/37-12/JLR-tg del 19.06.2012, assunta agli atti del Dipartimento al prot. n. 221790 del 25/06/2012 sul presupposto dell'avvenuto conferimento in suo favore del complesso aziendale della TEC spa Termo Energia Calabria e del relativo subentro nella gestione del sistema integrato di smaltimento RSU, chiedeva la voltura del provvedimento autorizzatorio di cui al DDG sopraccitato e successiva rettifica;
- con nota prot. n. 232400 del 3/07/2012 il Dipartimento comunicava alla società istante e alla TEC Spa che la suddetta richiesta non poteva avere corso, non essendo redatta secondo la modulistica approvata e difettando della documentazione necessaria per la verifica sulla permanenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti (capitale, personale, attrezzature etc.) richiesti al precedente gestore;
- in ragione di ciò, le AIA rilasciate relativamente al Sistema "Calabria Sud" e, quindi, anche quella di cui al DDG n. 225 del 13/01/2010 rimanevano in capo al titolare TEC spa Termo Energia Calabria;
- successivamente il Dipartimento apprendeva, tramite l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza, che tale gestore versava in una situazione di insolvenza e che era stata all'uopo presentata istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di La Spezia;
- con nota prot. n. 270178 del 3/08/2012 il Dipartimento provvedeva a comunicare ai commissari giudiziali all'uopo nominati dal Tribunale della sussistenza dell'istanza di voltura delle AIA relative al sistema Calabria Sud e della sua irricevibilità, nonché a rappresentare la propria disponibilità a fornire ogni informazione necessaria all'assolvimento del loro incarico in relazione ai suddetti provvedimenti autorizzatori; tale comunicazione non riceveva riscontro alcuno;
- Con successiva nota, assunta agli atti al prot. 404492 del 5.12.2012, la Gestioni Ambientali snc comunicava la restituzione di tutti gli impianti costituenti il "Sistema Calabria Sud" al Commissario Delegato (ivi compreso

l'impianto in questione), con cessazione di ogni attività gestionale, di competenza propria e della TEC Spa Termo Energia Calabria, a far data dal 23.12.2012;

- Con nota prot. n. 2043/2012 del 21.12.2012 la Società Ecologia Oggi SpA comunicava l'affidamento da parte del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per un periodo di mesi sei della gestione dei rifiuti afferenti il sistema di trattamento RSU indicato in oggetto ed, in ragione di ciò, chiedeva la voltura delle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti facenti parte il Sistema integrato di smaltimento RSU denominato Calabria Sud, tra cui quello di che trattasi;
- anche in ordine a tale richiesta, questo Dipartimento, con nota prot. n. 22506 del 22/01/2013, segnalava di non poter darvi corso, attesa la mancata allegazione della documentazione necessaria alle verifiche sulla permanenza in capo al soggetto affidatario dei requisiti previsti dalla legge per la gestione degli impianti, tra cui quello autorizzato con DDG n. 225 del 13/01/2010;
- in particolare, in relazione al compendio impiantistico conferito (in cui è compreso l'impianto di località S. Leo del Comune di Siderno), veniva richiesta alla società istante la presentazione di una perizia tecnica asseverata comprovante la presenza dei requisiti di legge ai fini della gestione delle AIA, nonché una dichiarazione attestante la circostanza che nessuna variazione fosse intervenuta nelle tecnologie impiegate e nelle attività autorizzate rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e a quanto contenuto nelle autorizzazioni medesime
- alla luce della situazione del gestore TEC spa, della sopravvenuta indisponibilità degli impianti restituiti al Commissario, nonché della mancata presentazione da parte di Ecologia Oggi spa della documentazione richiesta ai fini della voltura delle AIA relative al Sistema "Calabria Sud", il Dipartimento con la nota prot. n. 71546 del 28/02/2013 comunicava alla società TEC spa, alla società affidataria della concessione e a tutti gli altri soggetti interessati (tra cui i commissari giudiziali del concordato preventivo) l'avvio del procedimento di revoca delle AIA rilasciate per gli impianti del Sistema di trattamento RSU citato, tra cui quella relativa all'impianto ubicato nel Comune di Siderno, Località S. Leo;
- con note prot. 76998 del 5/03/2013 e n. 114894 del 4/04/2013, la società Ecologia Oggi spa trasmetteva parte della documentazione richiesta ai fini delle verifiche di legge per la voltura della AIA in questione (tra cui quella di cui al DDG n. 225 del 13/01/2010) e chiedeva una proroga per la predisposizione delle documentazione attestante la sussistenza delle condizioni impiantistiche necessarie all'esecuzione delle attività autorizzate con le AIA anzidette;
- la proroga richiesta veniva concessa con la nota prot 116783 del 5/04/2013, nella quale il Dipartimento accordava termine fino al 19 aprile 2013;
- il termine assegnato giungeva a scadenza senza che la documentazione relativa alle condizioni degli impianti del Sistema "Calabria Sud" venisse prodotta dalla società Ecologia Oggi spa;
- in ogni caso, dalla relazione ARPACAL inerente i sopralluoghi eseguiti sul sistema trattamento RSU in questione emergeva che gli impianti (tra cui quello di che trattasi) **non** presentano condizioni di esercizio e manutenzione tali da garantire la prosecuzione della gestione AIA nel rispetto delle condizioni previste dai provvedimenti autorizzatori rilasciati;

CONSIDERATO che l'A.I.A., in quanto provvedimento che autorizza l'esercizio di un determinato impianto, è rilasciata con l'obiettivo della prevenzione e della riduzione integrata dell'inquinamento ed in esso sono previste le misure gestionali che contribuiscono, nel loro complesso, all'efficienza dei sistemi di controllo e di abbattimento delle emissioni, deve ritenersi riferita al soggetto gestore dell'impianto in favore del quale viene rilasciata;

RILEVATO che per effetto della riconsegna degli impianti facenti parte il sistema "Calabria Sud" al Commissario Delegato, il soggetto, TEC TERMO ENERGIA SPA, titolare delle AIA sopracitate (tra le quali quella di cui al DDG n. 225 del 13/01/2010) deve ritenersi privo dei requisiti di disponibilità e di gestione degli impianti, con conseguente decadenza di diritto delle autorizzazioni di cui la stessa è titolare;

PRESO ATTO che peraltro, per le ragioni di cui in premessa, il procedimento di voltura delle AIA soprarichiamate (ivi compresa quella relativa all'impianto ubicato in località S. Leo del Comune di Siderno) deve ritenersi non avviato, non essendo pervenuta la documentazione richiesta e necessaria al fine di consentire le verifiche della sussistenza dei requisiti di legge in capo al nuovo soggetto che intende assumere le funzioni di gestore;

DATO ATTO che, in particolare, non risulta prodotta la documentazione attestante la permanenza negli impianti (ivi compreso in quello di che trattasi) delle condizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori affinché sia consentita la prosecuzione della gestione con la voltura delle AIA;

CONSIDERATO che dagli accertamenti ARPACAL, di cui alla relazione trasmessa al Dipartimento, la produzione di tale documentazione appare inattuabile e, di fatto, pressoché inutile, atteso che la situazione attuale in cui versano gli impianti del sistema "Calabria Sud" sono tali da escludere, allo stato, la sussistenza delle condizioni di esercizio e di manutenzione previste nelle AIA rilasciate;

VALUTATO, pertanto, che per l'impianto sito in località S. Leo del Comune di Siderno (così come per tutti gli impianti del sistema "Calabria Sud") mancano i presupposti di legge di disponibilità, di titolarità dell'impianto, nonché le condizioni fattuali (di esercizio e di manutenzione) per consentire l'efficacia stessa dell'autorizzazione integrata ambientale e la sua gestione, con conseguente obbligo della revoca -decadenza del relativo provvedimento;

RITENUTO di dovere procedere, per le ragioni esposte, alla revoca – decadenza del DDG n. 225 del 13/01/2010, con il quale è stata rilasciata alla TEC SPA Termo Energia Calabria Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. per un "Impianto di Selezione RSU e Valorizzazione RD facente parte del Sistema di smaltimento rifiuti "Calabria Sud" ubicato nel Comune di Siderno (RC) - Contrada S. Leo";

RICHIAMATA la nota prot. 71546 del 28/02/2013 con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7e ss. della L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca-decadenza del DDG n. 225 del 13/01/2010 soprarichiamato;

RITENUTO infine - ove si rendessero necessari lavori di messa in sicurezza dell'impianto o interventi atti ad evitare rischi di inquinamento o danni all'ambiente e alla salute pubblica, derivanti da inadempienze verificatesi nella gestione dell'AIA da parte del titolare dell'autorizzazione, questo Dipartimento – di riservarsi la valutazione e l'adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa l'azione in danno della TEC Termo Energia Calabria spa e, ove ne ricorsero i presupposti, l'escussione della garanzie finanziarie ex lege stipulate per l'esercizio delle attività autorizzate;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

Per quanto indicato in narrativa, che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di disporre la revoca – decadenza** del DDG n. 225 del 13/01/2010, con il quale è stata rilasciata alla TEC SPA Termo Energia Calabria Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. per un "Impianto di Selezione RSU e Valorizzazione RD facente parte del Sistema di smaltimento rifiuti "Calabria Sud" ubicato nel Comune di Siderno (RC) - Contrada S. Leo";
2. **Di procedere**, per le ragioni di cui in premessa ed in conseguenza della presente revoca/decadenza, alla definizione del procedimento di verifica documentale avviato con le istanze presentate rispettivamente dalla Gestioni Ambientali spa e della Ecologia Oggi Spa per la voltura dell'AIA in questione e disporre l'archiviazione delle relative richieste;
3. **Di fare espressa riserva**, ove si rendessero necessari lavori di messa in sicurezza dell'impianto o interventi atti ad evitare rischi di inquinamento o danni all'ambiente e alla salute pubblica, derivanti da inadempienze verificatesi nella gestione dell'AIA da parte del titolare dell'autorizzazione, la valutazione e l'adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa l'azione in danno della TEC Termo Energia Calabria spa e, ove ne ricorsero i presupposti, l'escussione della garanzie finanziarie ex lege stipulate per l'esercizio delle attività autorizzate;
4. **Di disporre la notificazione** del presente decreto, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale rispettiva competenza: alla Ditta TEC Termo Energia Calabria spa, Gestioni Ambientali spa, Ecologia Oggi spa, al Comune di Siderno, alla Provincia di Reggio Calabria, all'ASP di Locri, al Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria, all'Unità di Progetto "Rifiuti" del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
5. **Di precisare** che, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso – nei modi di legge – alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Dirigente di Settore
Arch. ~~Orsola~~ Reillo

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. ~~Bruno~~ Gualtieri